Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 17 settembre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 881.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 3664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 882.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 3664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 883.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 3665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 884.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Dante Alighieri» di Taranto . Pag. 3667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 885.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «4 Giugno 1859» di Magenta (Milano). Pag. 3667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 886.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «A. Menchetti» di Ostra (Ancona). Pag. 3667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 887.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «G. Carducci» di Volterra (Pisa) Pag. 3667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 888.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile «Santa Caterina da Siena» di Milano . . . . Pag. 3667

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Bussoleno (Torino) . . . . . Pag. 3667

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta . . . . Pag. 3667

ORDINANZA MINISTERIALE 6 settembre 1958.
Ordinanza di sanità aerea n. 7, riguardante le provenienze aeree dalla circoscrizione di Nuova Delhi (India). Pag. 3668

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 3668
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 3668
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 3668
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 3668
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 3668

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Esito di ricorso . . . . Pag. 3668

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3669
Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % - 1968 . . . . . . Pag. 3669
Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 3669

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche . . . . Pag. 3670
Prefettura di Lucca: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca . . . . Pag. 3670

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 881.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 21, relativo alle modalità per l'esame di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione giudicatrice può non ammettere alla discussione il candidato che abbia presentato dissertazione scritta manifestamente insufficiente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 35 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 882.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 87, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento in chirurgia generale ed in anestesiologia, con il conseguente spostamento degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 88. — La Scuola di specializzazione in chirurgia generale ha la durata di cinque anni, ha sede presso la Clinica chirurgica, il cui professore di ruolo è il titolare del corso.

Art. 89. — Alla Scuola non potranno essere iscritti più di cinque medici per ciascun anno di corso.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1° *anno*:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) Patologia chirurgica generale;
3) Clinica chirurgica generale.

2° *anno*:
1) Anatomia e istologia patologica;
2) Tecnica di laboratorio applicata (chimica, batteriologia, istologia, serologia);
3) Patologia chirurgica speciale;
4) Clinica chirurgica generale.

3° *anno*:
1) Anatomia ed istologia patologica;
2) Patologia chirurgica speciale;
3) Clinica chirurgica generale.

4° *anno*:
1) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
2) Radiologia;
3) Clinica chirurgica generale.

5° *anno*:
1) Ortopedia;
2) Otorinolaringoiatria;
3) Medicina legale;
4) Clinica chirurgica generale.

Art. 90. — Gli esami di profitto che si sostengono in gruppo di materie sono obbligatori alla fine del 3°, 4° e 5° anno di corso. Gli allievi che non sostengono o non superino gli esami obbligatori non possono essere iscritti all'anno successivo. Alla fine del terzo anno gli allievi sostengono l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti:

I gruppo:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) Patologia chirurgica speciale.

II gruppo:
1) Anatomia e istologia patologica;
2) Tecnica di laboratorio applicata;
3) Clinica chirurgica generale.

Alla fine del quarto anno di corso gli allievi sostengono l'esame di profitto in un unico gruppo di materie seguenti:

III gruppo:
1) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
2) Radiologia.

Alla fine del corso gli allievi sostengono l'esame di profitto in un unico gruppo nelle rimanenti materie:

IV gruppo:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Ortopedia;
3) Otorinolaringoiatria;
4) Medicina legale.

Art. 91. — L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella Clinica chirurgica con presenza giornaliera negli ambulatori e nelle sale di degenza, secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola.

Scuola di perfezionamento in anestesiologia

Art. 92. — La Scuola di perfezionamento in anestesiologia ha sede presso la Clinica chiurgica ed ha la durata di due anni.

Direttore della Scuola è il direttore della Clinica chirurgica.

Alla Scuola non potranno essere iscritti più di cinque medici per ciascun anno di corso.

Art. 93. — La materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
1) Nozioni di anatomia applicata alla anestesia;
2) Nozioni di fisiologia applicata alla anestesia;
3) Nozioni di biochimica applicata alla anastesia;
4) Farmacologia degli anestetici e degli analgesici;
5) Preparazione dell'ammalato chirurgico.

2° *anno*:
1) Fisiologia e clinica della anestesia;
2) Tecniche di anestesia e analgesia;
3) Assistenza e rianimazione dell'operato;
4) Anestesie speciali.

Art. 94. — Costituisce parte del corso l'insegnamento pratico che sarà tenuto durante l'anno accademico nella Clinica chirurgica e nei reparti clinici espressamente designati. Alle esercitazioni pratiche gli allievi interverranno secondo i turni stabiliti dal direttore del corso.

L'esame di profitto su tutte le materie di insegnamento sarà tenuto alla fine del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 33. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 883.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 25, è sostituito dal seguente:

« La Facoltà conferisce:
la laurea in lettere;
la laurea in filosofia;
la laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

Dopo l'art. 39, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 40. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Indirizzo europeo

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

Sono isegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati n. 4), 5) e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Filologia romanza;
6) Filologia germanica;
7) Letteratura anglo americana;
8) Letteratura ispano-americana;
9) Storia della lingua italiana;
10) Storia delle tradizioni popolari;
11) Storia dell'arte medioevale;
12) Storia della musica;
13) Letteratura greca;
14) Lingua e letteratura latina medioevale;
15) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
16) Storia romana;
17) Storia greca;
18) Storia della filosofia;
19) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
20) Dialettologia siciliana.

Art. 41. — Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia, a cui quella stessa prima lingua si ricollega, e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Le prove scritte sulla lingua straniera prescelta come quadriennale consistono in un dettato e in una versione dalla lingua prescelta all'italiano per il 1° anno di corso; in un dettato e in una versione dall'italiano alla lingua prescelta per il 2° anno di corso; in due versioni rispettivamente dall'italiano e dalla lingua straniera prescelta e in una composizione su un argomento letterario per il 3° anno di corso; in una prova di cultura generale nella lingua straniera prescelta come quadriennale su argomento che sono oggetto della prova orale di cultura per il quarto anno.

La prova orale di lingua straniera del 4° corso consiste, oltre che negli argomenti specifici svolti durante l'anno, in una prova di cultura generale, svolta nella lingua prescelta. Detto esame verterà su argomenti generali di letteratura dalle origini ai giorni nostri e su argomenti di storia politica e di geografia dei Paesi dove si parla la lingua prescelta.

Per superare gli esami scritti di lingua straniera occorre raggiungere la sufficienza nelle singole prove di cui è composto l'esame (dettato, versione, composizione). E' tenuto a ripetere la prova scritta chi, avendola superata, non si presenti nella stessa sessione a sostenere quella orale.

Il voto della prova scritta superata fa media con quello della prova orale.

Lo studente, che non abbia superato la prova prescritta per ciascun anno di corso nella lingua prescelta come quadriennale, non può essere ammesso agli esami del corso successivo di lingua.

In una sessione non si può sostenere che la prova scritta di un solo anno di corso.

La prova scritta preliminare di letteratura italiana consiste in un tema storico, letterario, la prova scritta preliminare di letteratura latina consiste in una versione dall'italiano in latino. Le prove scritte preliminari di letteratura latina e di letteratura italiana si intendono superate e danno luogo all'ammissione all'esame orale, qualora si consegue in esse la sufficienza.

Il voto dell'esame in ciascuna delle due letterature, italiana e latina, è unico, ed è costituito dalla media dei voti tra prova scritta e prova orale.

Gli studenti che intendono seguire un ordine degli studi diverso da quello consigliato dalla Facoltà, debbono, entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, presentare i loro piani di studi al preside, il quale, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllarli per il coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Art. 42. — Gli insegnamenti a corso pluriennale comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 43. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

Art. 44. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema letterario nella lingua prescelta come quadriennale. Tanto la dissertazione quanto la discussione debbono essere fatte nella lingua straniera prescelta.

Per l'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima della data dell'esame, una dissertazione scritta in quattro copie.

Art. 45. — Coloro che siano forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto alla affinità degli studi compiuti.

Per tutti i suddetti laureati resta fermo in ogni caso l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in lingue e letterature straniere, e che non siano stati eventualmente seguiti e superati nel corso di provenienza. Per quanto riguarda la lingua straniera quadriennale resta fermo l'obbligo che siano compiuti quattro anni di corso con i relativi esami scritti e orali tra il corso di provenienza e il nuovo corso di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 32. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. **884**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante Alighieri » di Taranto.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante Alighieri » di Taranto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 21. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. **885**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « 4 Giugno 1859 » di Magenta (Milano).

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « 4 Giugno 1859 » di Magenta (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 19 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. **886**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Menchetti » di Ostra (Ancona).

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Menchetti » di Ostra (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 18. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. **887**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Volterra (Pisa).

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Volterra (Pisa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 20. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n **888**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « Santa Caterina da Siena » di Milano.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « Santa Caterina da Siena » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n* 36. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Bussoleno (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Bussoleno: via Walter Fontana, via Piave, via Cesare Battisti, via Mameli, corso Bruno Peirolo, via Circonvallazione, via Trattenero e via San Lorenzo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Bussoleno: via Walter Fontana, via Piave, via Cesare Battisti, via Mameli, corso Bruno Peirolo, via Circonvallazione, via Trattenero e via San Lorenzo.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4842)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 43543 in data 4 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bove Pietro, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale (C.G.I.L.) interessata con il sig. Capobianco Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Capobianco Giuseppe, è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Bove Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4884)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 settembre 1958.

Ordinanza di sanità aerea n. 7, riguardante le provenienze aeree dalla circoscrizione di Nuova Delhi (India).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia di colera esistente nella circoscrizione di Nuova Delhi (India);

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Nuova Delhi (India) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari provinciali e gli uffici sanitari di aeroporto, con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1958

Il Ministro: MONALDI

(4893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 128, il comune di Racalmuto (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 810 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4896)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 126, il comune di Gravina di Catania (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 380 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4897)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 11 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 127, il comune di Caltagirone (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177 900 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4898)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 125, il comune di Pedara (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4899)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 219, il comune di Barrafranca (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 500 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1958, registro n. 3, foglio n. 369, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e su conforme parere del Consiglio di Stato, si rigetta il ricorso straordinario proposto dal sig. Corradi Giobatta Antonio da Imperia, per l'annullamento del provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1956, n. 48833, con il quale si respingeva la richiesta avanzata dal Corradi, di essere iscritto nell'elenco degli invalidi del lavoro, ai sensi dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

(4874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 16 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,75	624,74	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75
$ Can.	639,90	639,60	638,50	638,50	638,50	639,85	638,20	640 —	640 —	638,50
Fr Sv. lib.	145,79	145,79	145,785	145,79	145,77	145,80	145,79	145,795	145,79	145,79
Kr D.	89,88	89,85	89,89	89,90	89,90	89,90	89,90	89,88	89,88	89,85
Kr N.	86,88	86,80	86,92	86,895	86,90	86,90	86,90	86,98	86,89	86,90
Kr Sv.	120,10	120,08	120,10	120,10	120,10	120,10	120,08	120,10	120,09	120,10
Fol	164,55	164,50	164,56	164,59	164,60	164,65	164,57	164,55	164,56	164,55
Fr B	12,50	12,50	12,55	12,575	12,49	12,50	12,50	12,502	12,50	12,505
Fr Fr.	147,90	147,90	147,92	147,925	147,90	147,90	147,91	147,94	147,93	147,95
Fr Sv acc.	142,47	142,46	142,48	142,471	142,50	142,45	142,46	142,45	142,46	142,48
Lst	1737,55	1737,70	1737,95	1738,15	1737 —	1737,90	1737,75	1737,75	1737,75	1738 —
Dm occ	148,68	148,66	148,66	148,66	148,67	148,65	148,66	148,60	148,66	148,70
Scell. Aust.	24,01	24 —	24,01	24,01	24 —	24 —	24,016	24,012	24,01	24,01

Media dei titoli del 16 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id 3,50 % 1902	62,30
Id 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	85,25
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,45
Id. 5 % 1936	98,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	638,35
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	89,90
1 Corona norvegese	86,899
1 Corona svedese	120,09
1 Fiorino olandese	164,58
1 Franco belga	12,506
100 Franchi francesi	147,917
1 Franco svizzero acc.	142,467
1 Lira sterlina	1738,012
1 Marco germanico	148,66
1 Scellino austriaco	24,014

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento del sotto indicato titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % 1968:

n. 100 989, di nominali L. 500 000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Alessandria, e denunciato da Carlo Romano nato a Bozzole (Alessandria) il 22 febbraio 1878 ed ivi domiciliato.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 13 agosto 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(4451)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Namar Giuseppina;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda e stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto;

Decreta

Alla signorina Namar Giuseppina, nata a Ronzina (già Gorizia ora Jugoslavia) addì 12 marzo 1924, residente a Gorizia, via Seminario 9, di condizione casalinga e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Namar» in «Nami».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio. Namar Ettore, nato a Gorizia il 16 febbraio 1958.

Gorizia, addì 30 agosto 1958

Il prefetto. NITRI

(4775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 26 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1958, registro n 14 Tesoro, foglio n 227, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 184 del 31 luglio 1958 con il quale è stato indetto un concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto Ministeriale 26 maggio 1958, è costituita, a norma dell'art 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
Carlesimo dott Eros, capitano medico del Comando generale della Guardia di finanza

Segretario:
Massaro dott Ennio, capo della segreteria della Zecca

Art. 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art 1, è costituita, a norma dell'art 6 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1958, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Girlanda Mario, primo capotecnico.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n* 287 — CAPUTO

(4901)

PREFETTURA DI LUCCA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 3 luglio 1958, n 22889-Div 3ª san., relativo alla dichiarazione della vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Segromigno in Monte in comune di Capannori, vacante al 30 novembre 1953, di cui al decreto prefettizio n. 2588 del 6 febbraio 1954,

Considerato che la candidata Garbini Oliva Maria è rinunciataria al posto di cui trattasi, giusta deliberazione della Giunta municipale di Capannori n 481 del 21 agosto 1958 in conseguenza della formale dichiarazione rilasciata dall'interessata in data 26 luglio 1958,

Ritenuto di dover procedere alla declaratoria di vincitrice del concorso nei confronti della candidata risultata seconda nella graduatoria generale,

Visto l'art 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

In sostituzione della candidata Garbini Oliva Maria, rinunciataria, la candidata Sebastiani Bruna Bianca al secondo posto della graduatoria generale approvata con il decreto prefettizio n 22889 del 3 luglio 1958 è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Segromigno in Monte del comune di Capannori.

Il sindaco del Comune predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 4 settembre 1958

p. *Il prefetto*: ROSSI

(4856)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.